MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO-LEGGE 3 GENNAIO 1987, N. 2, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 MARZO 1987, N. 65, CONCERNENTE MISURE URGENTI PER LA COSTRUZIONE O L'AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI, PER LA REALIZZAZIONE O COMPLETAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE DI BASE E PER L'UTILIZZAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGGIUNTIVI A FAVORE DELLE ATTIVITA' DI INTERESSE TURISTICO

Art. 1

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 38

Al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni. All'articolo 1, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: " b) a soddisfare, con strutture polifunzionali, le esigenze delle attivita' agonistiche riferite a campionati delle diverse discipline sportive aventi carattere di programmaticita' e competitivita' organizzata secondo criteri di ufficialita';". I commi 4 e 5 dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti: "4. Gli interventi previsti dal comma 1, lettera b), ad opera degli enti pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), con esclusione di quelli ricadenti nel territorio delle province autonome di Trento e Bolzano, sono realizzati secondo programmi approvati entro il 31 maggio di ogni anno con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. I programmi sono formulati sulla base di criteri e parametri che tengano conto delle necessita' di riequilibrio territoriale, anche con riferimento alle diverse discipline sportive. A tale fine, criteri e parametri sono definiti dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere tecnico del CONI e del Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva, trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti e quindi adottati con decreto del Ministro medesimo. Le domande dei soggetti interessati devono indicare le opere da realizzare, la localizzazione e la tipologia degli interventi, i tempi di attuazione e la spesa prevista e devono essere corredate da una mappa relativa alle strutture sportive esistenti sul territorio del soggetto richiedente. Alla elaborazione del piano di riparto tra le regioni dei fondi stanziati per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), provvede una commissione tecnica presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo e composta dal ragioniere generale dello Stato, dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, dal presidente del CONI e dal presidente dell'Istituto per il credito sportivo o da loro delegati. Il piano cosi' predisposto viene sottoposto, per il parere, al Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva. 5. I programmi sono elaborati su base regionale dalla commissione tecnica indicata nel comma 4, integrata dall'assessore competente della

regione cui si riferisce il singolo programma. L'insieme dei programmi cosi' definiti costituisce il piano nazionale di settore". Il comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui ventennali a totale carico dello Stato ai seguenti soggetti:

a) ai comuni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), fino a 400 miliardi;

b) ai comuni e loro consorzi, alle comunita' montane e alle province per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sulla base dei programmi predisposti ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e dei programmi predisposti dalle province autonome di Trento e Bolzano;

c) ai comuni e loro consorzi, alle comunita' montane e alle province per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), sulla base dei programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano". All'articolo 2, comma 1- ter, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "1-ter. L'Istituto per il credito sportivo e' autorizzato a concedere mutui decennali, assistiti dal contributo statale, regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, ai soggetti di cui alla legge 18 febbraio 1983, n. 50, per la realizzazione di impianti destinati alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Per la concessione del contributo relativo alla realizzazione di impianti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1. Detto contributo e' fissato nella misura del 5,50 per cento sull'ammontare del mutuo riconosciuto ammissibile con il programma approvato, da corrispondere in 10 rate annuali direttamente all'istituto mutuante. 6. Dopo il comma 1- ter dell'articolo 2 e' inserito il seguente: "1-quater. - Le somme destinate ai contributi di cui al comma 1ter, per le finalita' previste dall' art. 1, comma 1, lettera c), sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, su parere conforme del Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva. All'atto del riparto deve prevedersi una quota riservata alle societa' sportive che ne facciano richiesta al Ministero del turismo e dello spettacolo per esigenze di impianti connessi ad attivita' agonistiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), nonche' la quota da assegnare alle province autonome di Trento e Bolzano nella percentuale loro spettante. A valere sulle medesime somme una quota pari al 2 per cento annuo e' riservata a copertura di eventuali inadempienze da parte dei soggetti privati beneficiari del contributo". (3) ---------- AGGIORNAMENTO La L. 23 dicembre 1992, n. 498, ha disposto (con l'art. 15, comma 3) che "In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto- legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, sentita la regione competente, l'autorizzazione alla concessione dei mutui di cui al comma 2 del presente articolo e' disposta con proprio decreto dal Ministro del turismo e dello spettacolo in base a criteri che tengano conto comparativamente dell'interesse sociale al completamento dell'opera, dell'ampiezza del bacino di utenza, dell'opportunita' economica del finanziamento in relazione ai costi gia' sostenuti e delle

garanzie offerte in ordine alla economicita' della futura gestione dell'impianto. Con successivo decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo sono stabiliti termini e modalita' per la presentazione delle domande."

Versione in vigore dal 13 gennaio 1993, non più in vigore dal 3 aprile 2021 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico
Estremi	Decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-ed-integrazioni-al-decreto-legge-3-gennaio-1987-n-2/art-1-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-28-febbraio-2021-n-38/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico · Art. 1

base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico · Art. 1

base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico · Art. 1